

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 226/CGF – RIUNIONE DEL 21 APRILE 2010**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO DELL’A.S.D. REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. CORCIONE RAFFAELE;**

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. MANFREDINI GIANLUIGI;**

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. DALL’OLIO ROBERTO, SEGUITO GARA REGGIANA/AOSTA DEL 6.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 523 del 10.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 523 del 10.3.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni:

- dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2010 al signor Raffaele Corcione;
- dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2010 al signor Gianluigi Manfredini;
- della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Dall’Olio Roberto.

Tale decisione veniva assunta per i comportamenti tenuti dal signor Corcione, in quanto, durante la gara Reggiana/Aosta del 6.3.2010, rivolgeva all’arbitro frasi gravemente minacciose ed offensive, ritardava l’uscita dal terreno di gioco per circa due minuti, ingiuriava e protestava avverso le decisioni arbitrali fino al termine dell’incontro, aizzando contro la terna i sostenitori locali; dal signor Manfredini per aver, mentre assisteva all’incontro dalla tribuna, per tutta la durata di quest’ultimo, rivolto agli arbitri reiterate ingiurie e minacce aizzando contro di loro i sostenitori della società, alla fine della gara penetrava indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento minaccioso sia nei confronti degli arbitri sia in quelli dei calciatori della squadra avversaria; dal calciatore dall’Olio per aver protestato nei confronti dell’arbitro, ritardando l’uscita dal terreno di gioco determinando l’interruzione della gara per oltre due minuti e continuando anche dopo a contestare l’operato degli arbitri.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Reggiana Calcio a 5 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.3.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 19.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di

specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL'A.C. PRATO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 200,00 ALLA RECLAMANTE;**

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S. FINO AL 31.12.2010 AL SIG. CIONI FERNANDO;**

- **SQUALIFICA FINO AL 31.7.2010 AL SIG. INDRAGOLI MASSIMO,**

SEGUITO GARA GIACOMENSE/PRATO CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 23.3.2010)

Con preannuncio di reclamo pervenuto il 23.3.2010 la A.C. Prato impugnava la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate; la decisione veniva assunta in ragione dei comportamenti assunti dal signor Cioni Fernando e dal signor Indragoli Massimo.

Il signor Cioni, dirigente accompagnatore del Prato, – al fischio finale – correva verso l'arbitro urtandolo violentemente e facendolo barcollare, rivolgendogli frasi ingiuriose ed altamente offensive (sei una testa di cazzo, non conosci il regolamento figlio di puttana ecc...; tale atteggiamento del Cioni è stato causato dalla concessione di un calcio di rigore all'ultimo minuto di gioco e conseguente triplice fischio una volta trasformato il rigore).

Poco dopo il direttore di gara veniva avvicinato anche dall'allenatore del Prato signor Indragoli Massimo che ribadiva e ripeteva gli stessi insulti del dirigente accompagnatore Ciani, puntando violentemente il dito indice verso il petto dell'arbitro.

A fine partita, i dirigenti della Giacomense (squadra ospitante) facevano notare al direttore di gara lo stato in cui era stato ridotto lo spogliatoio della squadra ospite.

A seguito del preannuncio di reclamo non venivano inviati i motivi e pertanto non può che dichiararsi l'improcedibilità del medesimo con conseguente conferma delle sanzioni.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DEL REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6.

Tale decisione veniva assunta perché la società Reggiana Calcio a 5 aveva impiegato durante l'incontro, in posizione irregolare di tesseramento, il calciatore Rech Tonello Josimar.

Avverso tale provvedimento la società Reggiana Calcio a 5 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.3.2010, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 14.4.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di

specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CHILELLI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 L’ACQUEDOTTO C5/SALARIA SPORT VILLAGE DEL 7.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 628 del 9.4.2010)

Al termine dell’incontro del Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, giocato il 7.4.2010, l’arbitro, secondo quanto riportato nel relativo referto, veniva ripetutamente fatto oggetto di insulti da parte del tesserato F.I.G.C., Chilelli Daniele, da lui conosciuto personalmente, presente al di fuori del campo di gioco e comunque del tutto estraneo al contesto sportivo appena conclusosi, sicchè il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 628 del 9.4.2010) infliggeva a carico del predetto la sanzione della squalifica per due giornate.

Onde avversare tale pronuncia si è rivolta a questa Corte l’A.S.D. L’acquedotto Calcio a 5, società per la quale il Chilelli risulta tesserato, sostenendo che il direttore di gara, a causa e della non perfetta visibilità esistente in campo e della distanza che lo separava dall’autore del riprovevole comportamento, sarebbe incorso in errore nell’identificazione del soggetto anche perché l’incolpato non aveva assistito alla partita trovandosi altrove per motivi di lavoro, a tal fine ha prodotto, in dibattimento, un documento apparentemente asseverante tale assunto.

Dal canto suo, l’arbitro, contattato telefonicamente, ha ribadito, con fermezza, l’avvenuto riconoscimento del Chilelli.

Questo collegio, prescindendo da ogni valutazione sul merito della vicenda, ritiene che, in ogni caso, la decisione impugnata, viziata “in nuce” da un evidente errore nella sua fase genetica, debba essere annullata e gli atti trasmessi alla Procura Federale per ogni eventuale iniziativa disciplinare nei confronti del Chilelli.

Ed invero la competenza del Giudice Sportivo, secondo quanto si ricava dal testo dell’art. 29 C.G.S., è circoscritta agli accadimenti inerenti allo svolgimento delle gare e delle altre competizioni federalmente riconosciute e non può dilatarsi ed estendersi fino a comprendere anche quelle violazioni che, se pur poste in essere in occasione o in contiguità con lo svolgimento delle gare stesse mantengono la loro autonoma valenza disciplinare e vanno perseguite da organi di giustizia sportiva diversi.

Il su enunciato principio, che patisce deroghe solo in presenza di specifiche, diverse previsioni normative, vale ad inficiare direttamente il momento introduttivo della procedura disciplinare in esame travolgendone tutte le fasi successive senza concedere alternative a soluzioni diverse.

Il “vulnus” evidenziato, pur non essendo stato denunciato con i motivi di gravame, ha efficacia pregiudiziale e pregnante e supera lo stesso principio del “tantum devolutum quantum appellatum” portato dall’art. 37, comma 3 C.G.S. in quanto colpisce la correttezza e la legittimità dell’esercizio dell’azione disciplinare.

Poiché nell’operato del Chilelli è chiaramente ravvisabile una violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., gli atti, come, già detto, vanno rimessi alla Procura Federale.

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5 di Roma, annulla la delibera impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei confronti di Daniele Chilelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2011 INFLITTA AL CALC. NICOLÒ BONACINA SEGUITO GARA INVERUNO/SESTESE CALCIO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 dell’1.4.2010)

L'U.S. Sestese Calcio ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 37 dell'1.4.2010), in parziale accoglimento di un appello avanzato contro un precedente provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 34 dell'11.3.2010), riduceva la squalifica inflitta al calciatore Bonacina Nicola contenendola entro il termine del 30.3.2011, chiedendo una riduzione ulteriore.

Il reclamo non è ammissibile.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare si articola su due gradi di giudizio.

Ciò può agevolmente evincersi e dalla norma di portata generale di cui all'art. 31 che al comma 1 precisa come la C.G.F. sia il giudice di secondo grado rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44, comma 1, applicabile alla fattispecie, che per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede due gradi di giudizio esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali.

Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitole così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un inesistente e quindi inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO DELL'A.S.D. ROCCA MASSIMA LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO FABIAN GIMENEZ SEGUITO GARA FUTSAL PALESTRINA/ROCCAMASSIMA LATINA DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010)

Con preannuncio di reclamo presentato in data 14.4.2010, l'A.S.D. Rocca Massima Latina chiedeva che la Corte di Giustizia Federale riducesse la sanzione di tre giornate di squalifica irrogate al calciatore Marcelo Fabian Gimenez dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010, per aver tenuto, alla notifica del provvedimento di espulsione, un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Dalla lettura del referto arbitrale si deduce che il calciatore si era limitato "ad urlare più volte in faccia, cercando anche il contatto fisico" con l'arbitro.

Ora osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 C.G.S. la fattispecie integra una condotta particolarmente irrispettosa nei confronti degli arbitri.

Non essendovi alcuna prova che il calciatore abbia tenuto un comportamento minaccioso, si ritiene congrua la riduzione della squalifica inflitta a due giornate di gara.

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Rocca Massima Latina di Latina riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marcelo Fabian Gimenez a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 26 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete